

Prot. n. F60/RNS
Bologna, 04 giugno 2020

Oggetto: Detrazioni fiscali - Nuovo “super-bonus” 110%
Decreto 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”):

- **art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**
- **art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile**



Sintesi

Il **Decreto 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”)**, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ha introdotto nuove disposizioni che mirano a potenziare le misure incentivanti relative ad **interventi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**.

Premessa

Con l'**articolo 119** del **Decreto 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”)** viene potenziata l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio consiste in una detrazione d'imposta, nella misura del **110%**, spettante con riferimento alle **spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, da ripartirsi in **cinque quote annuali di pari importo**.

Il successivo **articolo 121** prevede – non soltanto con riferimento a tali interventi – la **possibilità di optare**, in luogo della detrazione, per la cessione del credito ovvero per uno sconto in fattura da parte del fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione.



Interventi oggetto dell'agevolazione

L'articolo 119 del "Decreto Rilancio" prevede la possibilità di fruire del beneficio "potenziato" del **110%** sulle **spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, che abbiano ad oggetto la realizzazione di tre tipologie di **interventi cd. "trainanti" volti al risparmio energetico degli edifici**, ovvero di **interventi cd. "trainanti" volti alla riduzione del rischio sismico**.

Nelle ipotesi in cui sia realizzata almeno una di tali tipologie di interventi, il "superbonus" del **110%** potrà essere **esteso ad ulteriori interventi volti al risparmio energetico**, come meglio verrà specificato nel paragrafo successivo.

Interventi "trainanti" volti all'ottenimento del risparmio energetico:

Il primo comma dell'articolo 119 del Decreto Rilancio individua, tra gli interventi volti al risparmio energetico di cui all'articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, i cd. **interventi "trainanti"**.

Si tratta dei seguenti interventi:

- a) interventi di **isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali (cd. "**cappotto termico**"), che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione, per tale fattispecie, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 60.000** (importo che viene moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio). I materiali isolanti utilizzati per realizzare tali interventi devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017.
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione**, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, **a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione**. La detrazione in tal caso è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 30.000** (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio) ed è



riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- c) interventi sugli **edifici unifamiliari** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione, in tali ipotesi, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Effetto degli interventi “trainanti” su altri interventi volti al risparmio energetico

Nelle ipotesi in cui, congiuntamente alla realizzazione di almeno una delle tre tipologie di interventi “trainanti”, siano realizzati anche **altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del D.L. n. n. 63/2013**, anche per tali interventi, l'aliquota di detrazione spettante viene incrementata al **110%**, in luogo delle minori detrazioni ordinariamente spettanti (65% ovvero 50% a seconda della tipologia di interventi). In tal caso continuano a trovare applicazione i limiti di spesa previsti per ciascun intervento¹.

Si tratta, ad esempio, dei seguenti interventi:

- ❖ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- ❖ installazione di pannelli solari;
- ❖ acquisto e posa in opera di schermature solari;
- ❖ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- ❖ acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- ❖ acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- ❖ acquisto di generatori d'aria calda a condensazione;

¹ Per un'analisi approfondita di tali interventi, della misura di detrazione spettante e dei limiti di spesa previsti per le diverse tipologie, si rinvia alla Guida dell'Agenzia dell'Entrate *“Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”* (ultima pubblicazione marzo 2019), che può essere consultata al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+energetico+it_Guida_Agevolazioni_Risparmio_Energetico.pdf/364ab72b-b873-c28e-1e75-0ebbf0cdd7a5



- ❖ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.



Il medesimo “effetto trainante” riguarda l’installazione di **impianti fotovoltaici** connessi alla rete elettrica, nonché l’installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, delle quali si tratterà nei paragrafi successivi.

I contribuenti che intendono fruire del “superbonus” del 110%, con riferimento agli interventi volti al risparmio energetico – sia che si tratti dei nuovi interventi “trainanti”, sia che si tratti dei già noti interventi “trainati” – dovranno assicurare:

- ✓ **il rispetto dei requisiti tecnici minimi** previsti dai decreti indicati all’articolo 14, comma 3-ter del D.L. n. 63/2013;
- ✓ **complessivamente, anche congiuntamente all’installazione di impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (**A.P.E.**) di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da **tecnico abilitato** nella forma della **dichiarazione asseverata**.**

Interventi “trainanti” volti alla riduzione del rischio sismico:

Il quarto comma dell’articolo 119 del “Decreto Rilancio” individua, tra gli **interventi “trainanti”**, gli Interventi finalizzati alla **messa in sicurezza sismica dell’edificio**, di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell’**articolo 16 del citato D.L. n. 63 del 2013**.

Anche per tale tipologia di interventi, spetta la maggior detrazione del **110%**, con riferimento alle **spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**.

La norma prevede inoltre che, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la **detrazione prevista** ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del D.P.R. n. 917/1986, relativa ai **premi corrisposti per polizze assicurative** stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del **90%**.



Le agevolazioni in commento non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4, zona individuata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Interventi “trainati” – Installazione di impianti fotovoltaici

La realizzazione di una delle predette tipologie di interventi “trainanti” (volti al risparmio energetico, ovvero alla messa in sicurezza degli edifici), comporta la possibilità di fruire delle maggior detrazione del **110%**, anche con riferimento alle **spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, per l'**installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica**.

Per tale tipologia di interventi la norma prevede un doppio limite:

- ✓ un tetto di spesa di **48.000 euro**;
- ✓ un ulteriore limite di spesa di **2.400 euro per ogni Kw** di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni Kw di potenza nominale.

La medesima detrazione è riconosciuta anche per l'installazione (contestuale o successiva) di **sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati**, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e, comunque, nel limite di spesa di **1.000 euro per ogni kWh** di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

In ogni caso, la detrazione del 110% è subordinata alla **cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito**; non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale (compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91).

Interventi “trainati” – Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

La realizzazione di una delle predette tipologie di interventi “trainanti” (volti al risparmio energetico), comporta altresì la possibilità di fruire delle maggior detrazione del **110%** anche con riferimento alle **spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, per l'**installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici** di cui all'articolo **16-ter del D.L. n. 63/2013**.




Si tratta degli interventi finalizzati all'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

La detrazione si applica anche alle spese documentate, rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Soggetti beneficiari dell'agevolazione

Le agevolazioni in commento si applicano agli interventi effettuati:

- a) dai **condomìni**;
- b) dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- c) dagli **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d)  dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.



La norma limita la spettanza della maggior detrazione prevista per gli **interventi "trainanti" volti al risparmio energetico degli edifici** e per gli **interventi "trainati" di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013**, prevedendo esplicitamente che essa non possa essere applicata agli interventi realizzati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

In sostanza, è possibile fruire della detrazione nella misura potenziata del 110% su qualsiasi tipologia di immobile abitativo, quindi, anche sulle **"secondo case"**, a condizione che l'immobile agevolato faccia parte di in un condominio, ovvero che non sia una villa unifamiliare.



In base al tenore letterale della norma, si ritiene che, se la “seconda casa”, ad esempio, costituisce una parte di “bifamiliare”, dovrebbe essere possibile fare valere la nuova detrazione. Infatti, un “**edificio unifamiliare**” è una costruzione edilizia, destinata ad abitazione tipicamente da parte di una sola famiglia ed indipendente da altre unità abitative; se si tratta di tale tipologia di immobile, **il beneficio spetta solo se esso è adibito ad abitazione principale.**

Si noti invece che la norma non pone alcuna limitazione con riferimento agli **interventi “trainanti” volti alla messa in sicurezza degli edifici**, né agli interventi relativi all’installazione di **impianti fotovoltaici** connessi alla rete elettrica, né agli interventi finalizzati all’installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.**

Conseguentemente, per tali tipologie di interventi, salvo eventuali limitazioni poste in sede di conversione del “Decreto Rilancio” e salvo interpretazioni restrittive riferite agli ultimi due interventi “trainati” (ad esempio, dovranno essere necessariamente effettuati, congiuntamente, interventi “trainanti” antisismici?), si ritiene che la maggior detrazione del 110% spetti anche se gli interventi vengono realizzati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Cessione dell’agevolazione

Come anticipato in premessa, l’**articolo 121** del “Decreto Rilancio” prevede che i soggetti che sostengono, **negli anni 2020 e 2021**, spese relative ad interventi di ristrutturazione, volti al risparmio energetico ovvero alla messa in sicurezza degli edifici, **possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione** prevista dalle specifiche norme di riferimento, **alternativamente:**

- a) per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto** fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, concesso dal fornitore che ha effettuato gli interventi; il fornitore recupera lo sconto sotto forma di **credito d’imposta**, ovvero, a sua volta, ha **facoltà di cedere** il credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la **trasformazione dell’importo corrispondente alla detrazione in credito d’imposta**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi per i quali è possibile esercitare l'opzione:

Gli interventi per i quali è possibile esercitare l'opzione sono individuati nel secondo comma dell'articolo in commento. In particolare, si tratta dei seguenti interventi:

- a) **interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.** Come noto, si tratta degli interventi di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 (cd. *"Testo Unico per l'edilizia"*): interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché interventi di manutenzione ordinaria, nella sola ipotesi in cui siano realizzati su parti comuni degli edifici residenziali;
- b) **interventi di efficienza energetica di cui al citato articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63** (allegato alla presente circolare), ivi inclusi gli **interventi**, sopra analizzati, **volti all'efficienza energetica degli edifici, per i quali è possibile fruire della maggior detrazione del 110%**, ai sensi dell'articolo 119, commi 1 e 2, del *"Decreto Rilancio"*, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- c) **interventi volti all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63,** (allegato alla presente circolare), ivi inclusi gli **interventi**, sopra analizzati, **per i quali è possibile fruire della maggior detrazione del 110%**, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del *"Decreto Rilancio"*, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- d) **interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160** (cd. *"bonus facciate"*)²;
- e) **interventi volti all'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ivi compresi** gli **interventi**, sopra analizzati, **per i quali è possibile fruire della maggior detrazione del 110%**, ai sensi dell'articolo 119, commi 5 e 6, del *"Decreto Rilancio"*, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- f) **interventi volti all'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, ivi compresi** gli **interventi**, sopra analizzati, **per i quali è possibile fruire della maggior detrazione del 110%**, ai sensi dell'articolo 119,

² cfr. nostra circolare prot. n. F06/RNS del 29.01.2020



comma 8, del “Decreto Rilancio”, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Modalità di esercizio dell’opzione:

I dati relativi all'opzione sono comunicati **esclusivamente in via telematica**, in base a quanto verrà disposto con specifico **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, che dovrà definire altresì le modalità attuative delle disposizioni in commento.

In base all’articolo 119, comma 12, del “Decreto Rilancio”, il suddetto Provvedimento attuativo dovrà essere adottato **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (entro il prossimo 18 giugno 2020)**.

Utilizzo dei crediti d’imposta:

I crediti d'imposta di cui all’articolo 121 in commento sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'**articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997**, sulla base delle **rate residue di detrazione non fruita e con la stessa tempistica con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (ripartizione in cinque quote annuali)**.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.

I crediti d’imposta in commento:

- ✓ **non sono soggetti al limite annuale di 250.000 per la compensazione dei crediti d’imposta, derivanti da agevolazioni fiscali da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi** di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007;
- ✓ **non sono soggetti al limite “generale” di compensabilità** di cui all’articolo 34 della Legge n. 388/2000 (innalzato da 700.000 euro a **1.000.000 di euro** ai sensi dell’articolo 147 del “Decreto Rilancio” stesso).



Soggetti sanzionati e sanzioni applicabili

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, entro i termini previsti per l'accertamento ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

L'articolo 121 in commento prevede che, **nelle ipotesi di cessione della detrazione:**

- **i fornitori e i soggetti cessionari** rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto;
- viceversa, **in mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta**, l'Agenzia delle Entrate provvede al **recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei** soggetti che hanno optato per la cessione della detrazione. L'importo corrispondente alla detrazione non spettante è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 (attualmente previsti nella misura del 4%), e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (pari al 30%);
- in presenza di **concorso nella violazione**, il fornitore che ha applicato lo sconto, ovvero i cessionari del credito d'imposta, sono responsabili in solido col soggetto cedente, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, nonché della sanzione e dei relativi interessi.

Asseverazione e Visto di conformità

Il comma 5 dell'articolo 119 in commento, prevede che, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 sopra commentato, il contribuente debba richiedere il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta del 110%. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998³, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.

³ Si tratta dei seguenti soggetti

*"a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;*



Inoltre, il successivo comma 13 dell'articolo 119, prevede che, sempre ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, è necessaria l'**asseverazione** da parte di professionisti abilitati. In particolare:

- a) per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del più volte citato D.L. n. 63/2013, nonché la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA, con le modalità che saranno stabilite con decreto del MISE, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del "*Decreto Rilancio*";
- b) per gli interventi volti alla messa in sicurezza degli edifici, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano, anche in tale ipotesi, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.



Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, nonché del visto di conformità sono anch'esse **detraibili** nella stessa misura degli interventi agevolati.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano **attestazioni e asseverazioni infedeli**, verrà applicata una **sanzione amministrativa da 2.000 fino a 15.000 euro**, per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti tenuti alle attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una **polizza di assicurazione** della responsabilità civile, con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e all'importo degli interventi. In ogni caso, la polizza **non** potrà essere **inferiore a 500.000 euro**.



La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

c) *le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;*

d) *i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;*

e) *gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".*



Provvedimento attuativo

Come già evidenziato, con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio" (entro il prossimo 18 giugno 2020)**, verranno definite le modalità attuative delle disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 analizzate nella presente circolare, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Cordiali saluti.

Allegati:

- articoli 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
- articoli 14, 16 e 16-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 63

DL 19.5.2020 n. 34 (S.O. n. 21 G.U. 19.5.2020 n. 128)

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Versione in vigore dal 19.5.2020

... omissis ...

Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

- 1.** La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
 - a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
 - b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
 - c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
- 2.** L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
- 3.** Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro

complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
 - a) dai condomini;
 - b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
 - c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

- 10.** Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
- 11.** Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
- 12.** I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 13.** Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
 - a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
 - b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
- 14.** Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
- 15.** Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.
- 16.** Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

... omissis ...

Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

- 1.** I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
 - a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
 - b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- 2.** In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
 - a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
 - c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
 - d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
 - f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
- 3.** I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 4.** Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari

rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- 5.** Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 6.** Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
- 7.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

... omissis ...

DL 4.6.2013 n. 63 (G.U. 5.6.2013 n. 130)

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

... omissis ...

Art. 14 - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al **31 dicembre 2020** ⁽¹⁾. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. ⁽²⁾ Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. ⁽²⁾ La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. ⁽²⁾ ⁽³⁾
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
 - a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 ⁽⁴⁾;
 - b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al **31 dicembre 2020** ⁽¹⁾, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
 - b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, **sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** ⁽⁵⁾, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento ⁽⁶⁾. [...] ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
- 2 bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese **sostenute nell'anno 2020** ⁽⁹⁾ per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. ⁽¹⁰⁾

- 2 ter.** Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo ⁽¹¹⁾, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento ⁽¹²⁾ del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ⁽¹³⁾
- 2 quater.** Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma ⁽¹⁴⁾ sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. ⁽¹⁵⁾
- 2 quater.1.** Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. ⁽¹⁶⁾
- 2 quinquies.** La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è aseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, ⁽¹⁷⁾ con procedure e modalità disciplinate con decreto ⁽¹⁸⁾ del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni ⁽¹⁹⁾. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. ⁽²⁰⁾
- 2 sexies.** Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo ⁽²¹⁾, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, ⁽²²⁾ possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma

sono definite con provvedimento ⁽¹²⁾ del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ⁽¹⁵⁾

- 2 septies.** Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. ⁽²³⁾
- 3.** La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- 3.1.** **A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.** ⁽²⁴⁾
- 3 bis.** Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. ⁽²⁵⁾
- 3 ter.** Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle

agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo. ⁽²⁶⁾

3 quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al presente comma, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le prioritari, i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa. ⁽²⁶⁾

Note:

(1) Le parole "31 dicembre 2020" sono state sostituite alle precedenti "31 dicembre 2019" dall'art. 1, comma 175, lett. a), n. 1), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l'art. 1, comma 67, lett. a), n. 1), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62;
- l'art. 1, comma 3, lett. a), n. 1), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62;
- l'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57;
- l'art. 1, comma 74, lett. a), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall'1.1.2016.

(2) Periodo inserito dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 1), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(3) Comma sostituito dall'art. 1, comma 47, lett. a), n. 1), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall'1.1.2015.

Testo precedente: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

- a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015."

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l'art. 1, comma 139, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall'1.1.2014;
- l'art. 1, comma 1, L. 3.8.2013 n. 90, pubblicata in G.U. 3.8.2013 n. 181.

(4) Le parole "31 dicembre 2021" sono state sostituite alle precedenti "31 dicembre 2016" dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 2), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

In precedenza, le parole "31 dicembre 2016" erano state sostituite alle precedenti "31 dicembre 2015" dall'art. 1, comma 74, lett. a), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall'1.1.2016.

(5) Le parole "sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020" sono state sostituite alle precedenti "sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019" dall'art. 1, comma 175, lett. a), n. 2), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.

In precedenza, le parole "sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019" erano state sostituite alle precedenti "sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018" dall'art. 1, comma 67, lett. a), n. 2), L. 30.12.2018 n. 145,

pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62.

(6) Lettera inserita dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 3), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(7) Periodo soppressi dall'art. 1, comma 175, lett. a), n. 2), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.

Testo precedente: "La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione."

In precedenza, le parole "sostenute dal 1° gennaio 2019" erano state sostituite alle precedenti "sostenute dal 1° gennaio 2018" dall'art. 1, comma 67, lett. a), n. 2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62.

(8) Comma sostituito dall'art. 1, comma 47, lett. a), n. 2), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall'1.1.2015.

Testo precedente: "Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016."

In precedenza, il comma era stato sostituito dall'art. 1, comma 139, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall'1.1.2014.

(9) Le parole "sostenute nell'anno 2020" sono state sostituite alle precedenti "sostenute nell'anno 2019" dall'art. 1, comma 175, lett. a), n. 3), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.

In precedenza, le parole "sostenute nell'anno 2019" erano state sostituite alle precedenti "sostenute nell'anno 2018" dall'art. 1, comma 67, lett. a), n. 3), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62.

(10) Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 4), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

Testo precedente: "La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro."

In precedenza, il comma era stato inserito dall'art. 1, comma 47, lett. a), n. 2), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall'1.1.2015.

(11) Le parole "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo" sono state sostituite alle precedenti "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater" dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 5), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(12) Si vedano:

- il Provvedimento Agenzia Entrate 18.4.2019 n. 100372;

- il Provvedimento Agenzia Entrate 28.8.2017 n. 165110 che sostituisce il Provvedimento Agenzia Entrate 8.6.2017 n. 108572.

(13) Comma sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. a), DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96.

Testo precedente: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalita' da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione." Per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 22.3.2016 n. 43434.

In precedenza, il comma era stato inserito dall'art. 1, comma 74, lett. a), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall'1.1.2016.

(14) Le parole "di cui al presente comma" sono state sostituite alle precedenti "di cui al presente articolo" dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(15) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

(16) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 7), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(17) Le parole "nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo," sono state inserite dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(18) Si veda il DM 11.5.2018, pubblicato in G.U. 11.9.2018 n. 211.

(19) Le parole "novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni" sono state sostituite alle

precedenti "il 30 settembre 2017" dall'[art. 1](#), comma 3, lett. a), n. 8), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(20) Comma sostituito dall'[art. 4-bis](#), comma 1, lett. b), DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96.

Testo precedente: "La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicit  dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilit  del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti."

In precedenza, il comma era stato inserito dall'[art. 1](#), comma 2, lett. a), n. 3, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

(21) Le parole "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo" sono state sostituite alle precedenti "Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1^o gennaio 2017" dall'[art. 1](#), comma 3, lett. a), n. 9), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(22) Le parole ", diversi da quelli indicati al comma 2-ter," sono state inserite dall'[art. 4-bis](#), comma 1, lett. c), DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96.

(23) Comma sostituito dall'[art. 1](#), comma 3, lett. a), n. 10), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

Testo precedente: "Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro propriet  adibiti ad edilizia residenziale pubblica."

In precedenza, il comma inserito dall'[art. 1](#), comma 2, lett. a), n. 3, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

(24) Comma sostituito dall'[art. 1](#), comma 70, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.

Testo precedente: "Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'[articolo 17](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'[articolo 34](#) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'[articolo 1](#), comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolt  di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilit  di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari."

In precedenza, il comma era stato inserito dall'[art. 10](#), comma 1, DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58.

(25) Comma inserito, in sede di conversione, dall'[art. 1](#), comma 1, L. 3.8.2013 n. 90, pubblicata in G.U. 3.8.2013 n. 181.

(26) Comma inserito dall'[art. 1](#), comma 3, lett. a), n. 11), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

... omissis ...

Art. 16 - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'[articolo 16-bis](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. [917](#), per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unit  immobiliare. La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al **31 dicembre 2020** [\(1\)](#), [\(2\)](#) [\(3\)](#)

1 bis. Per le spese sostenute dal 1^o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'[articolo 16-bis](#), comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosit  (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. [3274](#) del 20 marzo

2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. [\(4\)](#) [\(5\)](#) [\(6\)](#)

1 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. [3274](#) del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. [\(7\)](#) [\(5\)](#) [\(6\)](#)


1 quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto [\(8\)](#) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. [\(7\)](#) [\(5\)](#) [\(6\)](#)

1 quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento [\(9\)](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. [\(7\)](#) [\(5\)](#) [\(6\)](#)


1 sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. [\(7\)](#) [\(5\)](#) [\(6\)](#)


1 sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà

indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. [\(10\)](#) [\(6\)](#)

 **1 septies.** Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 [\(11\)](#) ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. [3519](#) del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. [\(12\)](#) [\(13\)](#) [\(6\)](#)

 **1 octies.** [...] [\(14\)](#)

 **2.** Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal **1° gennaio 2019** [\(15\)](#), e' altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'**anno 2020** [\(16\)](#) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'**anno 2019** [\(17\)](#) ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti **nel 2019** [\(18\)](#), al netto delle spese sostenute nell'**anno 2019** [\(17\)](#) per le quali si e' fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1. [\(19\)](#)

 **2 bis.** Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. [\(20\)](#)

Note:

(1) Le parole "31 dicembre 2020" sono state sostituite alle precedenti "31 dicembre 2019" dall'[art. 1](#), comma 175, lett. b), n. 1), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l'[art. 1](#), comma 67, lett. b), n. 1), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62;
- l'[art. 1](#), comma 3, lett. b), n. 1), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62;
- l'[art. 1](#), comma 2, lett. c), n. 1, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57;
- l'[art. 1](#), comma 74, lett. c), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall'1.1.2016.

(2) Periodo sostituito dall'[art. 1](#), comma 47, lett. b), n. 1), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall'1.1.2015.

Testo precedente: "La detrazione e' pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015."

(3) Comma sostituito dall'[art. 1](#), comma 139, lett. d), n. 1), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall'1.1.2014.

Testo precedente: "All'[articolo 11](#), comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. [134](#), le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»".

(4) Comma sostituito dall'[art. 1](#), comma 2, lett. c), n. 2), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

Testo precedente: "Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'[articolo 16-bis](#), comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. [3274](#) del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2016."

Per le precedenti modifiche si vedano:
- l'[art. 1](#), comma 47, lett. b), n. 2), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall'1.1.2015;

- l'[art. 1](#), comma 139, lett. d), n. 2), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall'1.1.2014;

- l'[art. 1](#), comma 1, L. 3.8.2013 n. 90, pubblicata in G.U. 3.8.2013 n. 181.

(5) Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 3 della L. 11.12.2016 n. 232 (S.O. n. 57 G.U. 21.12.2016 n. 297) "Le detrazioni di cui all'[articolo 16](#), commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. [90](#), come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici".

(6) L'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'[art. 119](#), comma 4, DL 19.5.2020 n. 34, da convertire entro il 18.7.2020.

(7) Comma inserito dall'[art. 1](#), comma 2, lett. c), n. 3, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

(8) Si veda il DM 28.2.2017 n. [58](#).

(9) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 8.6.2017 n. [108572](#).

(10) Comma inserito dall'[art. 1](#), comma 3, lett. b), n. 2), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(11) Le parole "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3" sono state sostituite alle precedenti "zone classificate a rischio sismico 1" dall'[art. 8](#), comma 1, DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. [58](#).

(12) Comma inserito dall'[art. 46-quater](#), comma 1, DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. [96](#).

(13) Si veda provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. [660057](#).

(14) Il presente comma era stato inserito dall'[art. 10](#), comma 2, DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. [58](#). Successivamente il citato comma 2 è stato abrogato dall'[art. 1](#), comma 176, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.

Testo precedente: "Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'[articolo 17](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'[articolo 34](#) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'[articolo 1](#), comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari."

(15) Le parole "1° gennaio 2018" sono state sostituite alle precedenti "1° gennaio 2017" dall'[art. 1](#), comma 175, lett. b), n. 2), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.

Per le precedenti modifiche si vedano:
- l'[art. 1](#), comma 67, lett. b), n. 2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62;

- l'[art. 1](#), comma 3, lett. b), n. 3), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.
(16) Le parole "anno 2020" sono state sostituite alle precedenti "anno 2019" dall'[art. 1](#), comma 175, lett. b), n. 2), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.
 Per le precedenti modifiche si vedano:
 - l'[art. 1](#), comma 67, lett. b), n. 2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62;
 - l'[art. 1](#), comma 3, lett. b), n. 3), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.
(17) Le parole "anno 2019" sono state sostituite alle precedenti "anno 2018" dall'[art. 1](#), comma 175, lett. b), n. 2), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.
 Per le precedenti modifiche si vedano:
 - l'[art. 1](#), comma 67, lett. b), n. 2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62;
 - l'[art. 1](#), comma 3, lett. b), n. 3), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.
(18) Le parole "nel 2020" sono state sostituite alle precedenti "nel 2019" dall'[art. 1](#), comma 175, lett. b), n. 2), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.
 Per le precedenti modifiche si vedano:
 - l'[art. 1](#), comma 67, lett. b), n. 2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62;
 - l'[art. 1](#), comma 3, lett. b), n. 3), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.
(19) Comma sostituito dall'[art. 1](#), comma 2, lett. c), n. 4, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.
 Testo precedente: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. [...] Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1."
 Per le precedenti modifiche si vedano:
 - l'[art. 1](#), comma 74, lett. c), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70;
 - l'[art. 1](#), comma 47, lett. b), n. 3), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99;
 - l'[art. 7](#), comma 2-bis, DL 28.3.2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.5.2014 n. 80;
 - l'[art. 1](#), comma 139, lett. d), n. 3), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87.
(20) Comma inserito dall'[art. 1](#), comma 3, lett. b), n. 4), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

... omissis ...

Art. 16 ter - Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica [\(1\)](#) [\(2\)](#)

- 1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.**
- 2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.**
- 3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui**

al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli [articoli 1117](#) e [1117-bis](#) del codice civile.

Note:

(1) Articolo inserito dall'[art. 1](#), comma 1039, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62.

(2) Si veda il DM [20.3.2019](#), pubblicato in G.U. 6.4.2019 n. 82.

... omissis ...